

STATUTO

Iniziativa Sardegna Società per Azioni

Art. 1) Denominazione

E' costituita una Società per Azioni, denominata "**INSAR - Iniziative Sardegna - Società per Azioni**" o anche più brevemente "**INSAR S.p.A.**".

La Società, a capitale interamente pubblico, svolge, anche ai sensi della Legge regionale Sardegna n. 20/2005 e su affidamento dei soci, servizi attinenti alle politiche del lavoro sul presupposto del riconoscimento del diritto al lavoro come diritto della persona e in vista della promozione delle condizioni necessarie a garantire la sua effettività.

Le attività di cui all'oggetto sociale, affidate dai soci all'IN.SAR. e da svolgersi nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, costituiscono attività prevalente della Società stessa.

Gli Enti Pubblici Locali del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, d'intesa con i Soci, possono avvalersi della In.Sar. in chiave di sussidiarietà anche per la gestione diretta di misure, supporti ed interventi rientranti nell'oggetto sociale e da svolgersi nell'ambito della Regione stessa.

Art. 2) Sede Sociale

La Società ha sede legale nel Comune di Cagliari, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 3) Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto: la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione, sia indiretta che diretta, di qualsivoglia attività od intervento finalizzati allo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditorialità, dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, della tutela dei lavoratori e delle politiche sociali e previdenziali su tutto il territorio regionale con specifica attenzione ai settori rilevanti per lo sviluppo socio-economico locale.

In particolare, la Società opera, in qualsiasi settore economico, per:

- ogni intervento od attività nel campo delle politiche attive del lavoro;

- la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale;

- la progettazione e gestione di progetti di lavori socialmente utili e di lavori di pubblica utilità finalizzati a stabilire occasioni di impiego, con particolare riferimento alle società

miste, alle cooperative sociali, ai servizi alle persone, alle attività non profit;

- la promozione di iniziative di auto impiego in forma singola o associata;

- l'assistenza tecnica e la gestione di servizi nel campo del lavoro.

A tal fine la Società:

- predispone e realizza programmi di intervento, anche attraverso l'acquisizione e l'accesso a fondi dell'Unione Europea e a risorse statali e regionali;

- raggiunge accordi con l'Unione Europea, con enti ed organismi internazionali, con Stati esteri, con le amministrazioni dello Stato, con le regioni, con gli enti locali e con ogni altro soggetto pubblico e privato;

- promuove e realizza interventi, ivi compresi quelli di carattere innovativo e sperimentale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;

- promuove e svolge attività di assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione e lo sviluppo di attività d'impresa;

- promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative, anche di riconversione e di ristrutturazione, in qualsiasi settore produttivo, industriale, commerciale o di servizi, finanziario, agricolo e immobiliare, nonché nell'ambito di programmi di lavori ed opere pubbliche e regionali;

- nell'ambito delle finalità di cui sopra, costituisce e promuove la costituzione di nuove società; acquisisce e gestisce partecipazioni azionarie o quote sociali in altre società; dismette partecipazioni azionarie o quote sociali ad essa appartenenti; coordina la gestione delle società controllate e partecipate.

Inoltre la Società ha per oggetto la promozione e la realizzazione di nuove iniziative in qualsiasi settore produttivo, industriale, commerciale e agricolo, che consentano il reimpiego dei lavoratori di cui all'art. 5 del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, ed all'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazione nella Legge 29 febbraio 1988, n. 48, nonché di quelli di cui all'art 2-ter del D.L. 29 settembre 1992, n. 393 e successive modificazioni, e all'art. 7, comma 6-bis, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modifiche nella Legge 19 luglio 1993, n. 236; le suddette attività potranno essere espletate anche in favore dei lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di trattamento speciale di disoccupazione, di cui all'art. 7, comma 6-ter, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, così come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, del Decreto Legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 501.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. 26 aprile 1994, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 1994,

n. 402, l'IN.SAR. può realizzare le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni dalla Legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori disoccupati nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) per ciascuna iniziativa, nonché in favore di lavoratori in cerca di prima occupazione.

La Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, sia di natura mobiliare che di natura immobiliare - ivi inclusi ricevere ed erogare finanziamenti, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie in genere, anche reali -, che siano direttamente connesse col proprio oggetto sociale e che siano ritenute necessarie od utili per il suo conseguimento.

Art. 4) Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art.5) Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale o della società di revisione legale, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art.6) Capitale Sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 15.889.306,00 (quindicimilioni ottocentottantanovemila trecentosei virgola zero zero), suddiviso in n. 15.889.306 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

Ai sensi dell'art. 2346 c.c., è esclusa l'emissione dei relativi titoli.

Art. 7) Strumenti finanziari

La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali ma non di diritti amministrativi, ed escluso in ogni caso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 8) Obbligazioni

La Società può emettere, nelle forme e nei limiti di legge e con deliberazione dell'assemblea dei soci, obbligazioni ordinarie.

Non è consentita l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

Art. 9) Patrimoni destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10) Finanziamenti

Ove se ne ravvisasse la necessità, i soci potranno mettere a disposizione della Società, anche non in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, somme di denaro che si considereranno date al titolo che sarà specificato nei bilanci, anche fruttifere di interessi.

La Società potrà pertanto anche acquisire dai soci fondi con

obbligo di rimborso, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, della deliberazione C.I.C.R. 19 luglio 2005 n. 1058 e di tutte le disposizioni volte ad escludere che tali finanziamenti possano considerarsi raccolta del risparmio fra il pubblico.

Art. 11) Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni, come la costituzione di diritti di usufrutto o di pegno sulle stesse, è consentita esclusivamente a favore di soggetti pubblici e/o comunque a capitale interamente pubblico.

Art. 12) Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei soli casi previsti dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.

Le modalità e i termini di esercizio del diritto e le regole per la conseguente liquidazione delle azioni sono dettate dagli artt. 2437 e ss. c.c.

Art. 13) Assemblea dei soci: competenze

L'assemblea dei soci delibera, in sede ordinaria o straordinaria, sulle materie rispettivamente riservate dalle norme di legge e dal presente statuto.

Nell'ambito delle competenze - di cui i soci pubblici restano titolari - previste dalle vigenti norme di legge, comunitarie, statali e regionali, in tema di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati alla Società, è attribuito all'assemblea il compito di approvare, entro la fine di ogni anno, un documento di indirizzo politico-amministrativo, predisposto di concerto dai soci, contenente direttive di gestione vincolanti per l'organo amministrativo, intese alla concreta e più efficace attuazione dell'oggetto sociale.

È in ogni caso soggetto alla previa autorizzazione assembleare, il compimento da parte dell'organo amministrativo dei seguenti atti di straordinaria amministrazione:

- acquisti, vendite, permuta e altri atti di trasferimento aventi ad oggetto beni immobili;
- assunzione di finanziamenti;
- concessione di garanzie reali o personali.

Art. 14) Assemblea dei soci: convocazione

L'assemblea è convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in uno dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da segnalarsi nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea è convocata con avviso, inviato a mezzo di raccomandata A/R o di altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, agli amministratori ed ai sindaci almeno quindici

giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Può essere prevista una data di seconda convocazione, non oltre i venti giorni successivi alla prima, per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non dovesse risultare regolarmente costituita.

Sono tuttavia validamente costituite le assemblee, ancorché non convocate secondo le indicate modalità, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e vi assista la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e di controllo in carica, salva la facoltà di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tale ipotesi, delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti l'organo amministrativo e di controllo non intervenuti.

Art. 15) Assemblea dei soci: quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

L'assemblea delibera, altresì, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale l'autorizzazione al compimento da parte dell'organo amministrativo degli atti indicati all'ultimo capoverso dell'articolo 13.

L'assemblea delibera all'unanimità l'approvazione del documento di indirizzo politico-amministrativo di cui al secondo capoverso dell'articolo 13..

Art. 16) Assemblea dei soci: Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Con le medesime modalità l'Assemblea designa un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

E' compito del Presidente constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare la identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 17) Assemblea dei soci: legittimazione all'intervento e voto

Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

E' ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di teleco-

municazione; le riunioni possono pertanto svolgersi non necessariamente con la compresenza di tutti gli intervenuti nello stesso luogo, purché i diversi luoghi in cui essi si trovano siano fra loro collegati a mezzo di sistemi elettronici video e/o audio e siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto all'intervento ed al voto ed in particolare:

- sia consentito al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- l'avviso di convocazione dell'assemblea (salvo quindi che si tratti di assemblea totalitaria) indichi i luoghi collegati in video e/o audio a cura della Società nei quali i soci potranno affluire.

Resta fermo che in tal caso l'assemblea si intenderà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente assistito dal Segretario.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega redatta per iscritto, da altra persona, fermi restando i divieti di cui all'articolo 2372 c.c.

Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

Art. 18) Sistema di amministrazione

Il sistema di amministrazione e controllo è quello tradizionale disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI - bis del Capo V Libro V del Codice Civile.

La Società è pertanto amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

Organo di vigilanza è il Collegio Sindacale.

L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 19) Consiglio di Amministrazione: Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di tre membri.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., è attribuita al socio Regione Autonoma della Sardegna la facoltà di nominare due dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione, tra i quali l'Amministratore Delegato. Al socio Italia Lavoro S.p.A. compete la facoltà di nominare il terzo componente del Consiglio di

Amministrazione, con funzioni di Presidente.

I diritti di designazione dei componenti dell'organo amministrativo, come sopra rispettivamente attribuiti ai soci, comprendono altresì il potere esclusivo di revoca degli stessi.

Resta ferma la revocabilità dell'organo amministrativo anche da parte degli altri soci, con le maggioranze previste dal precedente Art. 15, quando ricorra una giusta causa.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste ex art. 2382 c.c.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la designazione e la nomina del/dei sostituto/i devono avvenire entro i successivi quindici giorni: nelle more della sostituzione, gli amministratori rimasti in carica non potranno compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 20) Consiglio di Amministrazione: Funzionamento

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nei territori dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, al domicilio da questi comunicato e iscritto nel relativo libro verbali, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

In caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere inviato al numero telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consigliere e risultino dal libro dei verbali del consiglio stesso.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle riunioni del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, da uno degli eventuali amministratori delegati o in mancanza da quello fra i consiglieri che sia stato designato con il consenso della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che cia-

scuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 21) Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo dispone dei poteri di gestione della Società, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi programmatici annualmente fissati dai soci nel documento di indirizzo politico-amministrativo di cui al precedente Art. 13, e previo rilascio delle autorizzazioni assembleari previste dalla medesima disposizione statutaria.

In relazione al potere di vigilanza e controllo da parte dei soci pubblici nei confronti della Società, di cui al precedente Art. 13, l'organo di amministrazione della Società è tenuto a trasmettere trimestralmente ai soci pubblici gli atti utili alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati annualmente di cui al citato documento di indirizzo politico-amministrativo.

La trasmissione degli atti avviene anche al fine di consentire ai soci pubblici di mantenere un costante ed effettivo grado di informazione in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici espletati per mezzo della Società. A tal fine è consentito a ciascun socio pubblico presentare motivata istanza, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, per il rilascio di ulteriori atti ed informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla Società, sempre che siffatto diritto venga esercitato con modalità e tempi tali da non costituire in alcun modo ostacolo o pregiudizio per l'attività di gestione della Società.

I legali rappresentanti dei soci pubblici e gli amministratori della Società, al fine di soddisfare e rispettare i principi costituzionali di trasparenza e buon andamento che devono sempre presiedere l'esercizio dell'azione amministrativa, sono tenuti a collaborare e cooperare, anche tramite le comunicazioni di atti e dati da entrambi motivatamente richiesti, al fine di consentire l'effettivo controllo del socio pubblico su ciascun servizio affidato alla Società nonché al fine di consentire alla Società di perseguire il preminente interesse pubblico sotteso al servizio alla stessa affidato.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte al Presidente e/o al componente designato quale Amministratore Delegato dal socio Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 2449 c.c., determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, sulla materie indicate dall'art. 2381, comma, 5 c.c., almeno ogni novanta giorni.

Art. 22) Rappresentanza

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì agli amministratori delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti con la deliberazione consiliare di nomina, la quale, in caso di designazione di più delegati, deve altresì determinare se il potere di rappresentanza possa essere esercitato in via congiunta o disgiunta e le eventuali limitazioni.

Resta ferma la facoltà da parte dei legali rappresentanti di nominare procuratori speciali ad negotia, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 23) Compensi agli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, nella misura e alle condizioni stabilite in apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Per i compensi degli amministratori, da erogarsi comunque nei limiti imposti dalle vigenti norme legislative e regolamentari, si applica il disposto dell'art. 2389 c.c.

Potrà determinarsi un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e potrà altresì accantonarsi a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 24) Collegio Sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403, 1° comma, c.c.

Esso è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

Ai sensi dell'art. 2449 c.c., è attribuita al socio Regione Autonoma della Sardegna la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale e uno dei Sindaci supplenti. La nomina degli altri due componenti effettivi e dell'altro componente supplente del Collegio Sindacale compete al socio Italia Lavoro S.p.A.

Art. 25) Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, secondo quanto in merito deliberato dall'assemblea dei soci.

Art. 26) Bilancio e destinazione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare

alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Art. 27) Scioglimento e liquidazione

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea straordinaria, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

(i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

(ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

(iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

(iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis C.C. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Art. 28) Foro Competente

Per qualunque controversia sorta in dipendenza della interpretazione o esecuzione di questo statuto è competente il foro del luogo ove la Società ha sede.